

**Ordinanza del DEFR
per la designazione di stazioni e aeroporti
secondo l'articolo 26a capoverso 2 dell'ordinanza 2
concernente la legge sul lavoro**

del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2013)

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)¹,
visto l'articolo 26a capoverso 2 dell'ordinanza 2 del 10 maggio 2000²
concernente la legge sul lavoro (OLL 2),*

ordina:

Art. 1 Stazioni e aeroporti

¹ In ragione del forte traffico viaggiatori, sono considerate centri di trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1^{ter} della legge del 13 marzo 1964³ sul lavoro le stazioni seguenti:

Aarau, Baden, Basilea Badischer Bahnhof, Basilea FFS, Bellinzona, Berna, Biel/Bienne, Briga, Coira, Frauenfeld, Friburgo, Ginevra, Ginevra Aeroporto, Losanna, Lucerna, Lugano, Neuchâtel, Nyon, Olten, San Gallo, Sciaffusa, Sion, Soletta, Thun, Uster, Vevey, Visp, Wil, Winterthur, Zugo, Zurigo Aeroporto, Zurigo Altstetten, Zurigo Enge, Zurigo Oerlikon, Zurigo Stadelhofen, Zurigo Stazione centrale.⁴

² Sono considerati aeroporti:

Berna Belp, Ginevra Cointrin, Lugano Agno, Sion, San Gallo Altenrhein, Zurigo Kloten.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2006.

RU 2006 2485

¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS 822.112

³ RS 822.11

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 30 apr. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2585).

